



CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 15 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)

Limiti di potenza

di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione:

- a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
- b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

Versione in vigore dal 15 settembre 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 6 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle comunicazioni elettroniche
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Partizione	Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art-15-limiti-di-potenza/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it